



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 2/2020 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo il 15.4.2020 con il quale il debitore ricorrente Sig. [REDACTED] [REDACTED] coadiuvato dalla dott.ssa Pina Di Meo in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC del 21.3.2020, successivamente integrata il 25.7.2020;

atteso che, a seguito di richieste di chiarimenti da parte del giudice designato, il ricorrente in data 26.7.2020 ha depositato integrazioni al piano;

rilevato che, alla luce delle integrazioni rese, il giudice designato ha fissato l'udienza del 21.10.2020 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti;

rilevato, inoltre, che è stata depositato l'originale della dichiarazione della figlia del ricorrente [REDACTED] del 19.3.2020, con la quale si è impegnata *“a contribuire al pagamento della rata mensile che verrà stabilita nella misura di euro 100,00 mensili qualora lo stesso [ricorrente] non dovesse riuscire a garantire il pagamento della stessa in caso di diminuzione del reddito per effetto della collocazione in cassa integrazione da parte dell'azienda datrice di lavoro”*;

rilevato, ancora, che è stato depositato accordo paraconcorsuale concluso tra la creditrice Banca Popolare del Cassinate s.c.p.a. ed il debitore ricorrente il 22.7.2020, con il quale la banca ha prestato *“il proprio assenso alla realizzazione del proprio credito ipotecario nella misura del 100% mediante regolare pagamento delle rate mensili di euro 466,55 ciascuna così come individuate nel piano di ammortamento originario allegato al mutuo”* del 18.11.2016;

rilevato, altresì, che l'OCC ha depositato documentazione attestante l'avvenuta comunicazione ai creditori del piano del consumatore, della integrazione del piano del consumatore e del decreto di fissazione di udienza;



considerato che alla suddetta udienza del 21.10.2020 il creditore Compass Banca s.p.a. ha contestato la proposta di piano riportandosi ai propri scritti difensivi, rilevando: l'inammissibilità del piano del consumatore, non potendosi qualificare il ricorrente quale soggetto consumatore; la carenza di meritevolezza in capo al ricorrente; infine, l'assenza di convenienza e di fattibilità del piano proposto.

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, che prevede il pagamento:

I. del 100% del creditore privilegiato Banca Popolare del Cassinate (euro 66.264,30) mediante il versamento di 142 rate mensili di euro 466,55 l'una;

II. del 15% degli altri creditori, mediante il versamento di 12 rate mensili di euro 150,00 ciascuna a decorrere dall'omologa; 48 versamenti mensili di euro 220,00 ciascuno a decorrere dalla rata n. 13 fino alla n. 60; infine, il versamento delle ultime 4 rate mensili di euro 174,19 l'una. E, segnatamente, il versamento in relazione a ciascun creditore:

- di euro 3.277,55 (post-falcidia) in favore di Compass per una prima linea di credito in privilegio (finanziamento n. 14334760 del 19.11.2014 stipulato da [REDACTED]

- di euro 2.020,67 (post-falcidia) in favore di Compass per una seconda linea di credito in chirografo (finanziamento n. 13943980 del 21.7.2014 concluso per esigenze familiari del ricorrente);

- di euro 4.600,92 (post-falcidia) in favore di Intesa San Paolo (finanziamento n. 1632073/PP del 2013 stipulato dal ricorrente insieme alla figlia);

- di euro 3.157,61 (post-falcidia) in favore di M.B. Credit Solutions (finanziamento n. 1528680 del 27.5.2012 stipulato dal ricorrente insieme alla figlia).

L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti è rappresentato: da una quota del suo stipendio di euro 1.300,00 mensili derivante dal rapporto lavorativo, in via di ripresa, con la cessionaria del ramo di azienda [REDACTED] s.r.l.; oppure, in caso di sua collocazione in cassa integrazione, dalla percezione di introiti pari ad euro 900,00 circa, cui si aggiungerebbe l'integrazione di euro 100,00 cui si è impegnata la figlia [REDACTED]

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012.

Invero, bisogna in primo luogo osservare che pur essendo l'indebitamento strettamente collegato alla chiusura dell'attività di bar della figlia [REDACTED] (intrapresa nel 2010 e terminata nel 2017), non risulta che il ricorrente abbia preso parte allo svolgimento di tale



attività commerciale, né può considerarsi quale socio occulto di tale forma di impresa, figurando piuttosto, come soggetto che ha contratto obbligazioni per garantire l'avvio dell'attività della figlia. Non ha, quindi, contratto obbligazioni per il compimento in prima persona (e nemmeno come *dominus* di fatto) di attività imprenditoriali.

L'accordo paraconcorsuale del 22.7.2020 ha, inoltre, previsto il pagamento ultrannuale del creditore ipotecario Banca Popolare del Cassinate, potendosi quindi considerare rispettato l'art. 8 co. 4 l. sovr..

Focalizzando, ancora, l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (concentrato tra il 2012 ed il 2016), non colposamente addebitabile al ricorrente.

Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa del ricorrente, il quale ha fatto ricorso alle varie finanziarie per far fronte alle esigenze del nucleo familiare composto dallo stesso, dal coniuge, attualmente disoccupato secondo la relazione dell'OCC, e dal figlio [REDACTED] anch'egli disoccupato. A ciò si aggiunga il sostegno economico fornito alla figlia per l'avvio dell'attività di bar. Orbene, al momento della contrazione delle obbligazioni, la situazione reddituale del ricorrente era tale da fondare la ragionevole prospettiva di pagamento delle varie rate dei prestiti: egli poteva infatti contare su uno stipendio medio di euro 1.300,00 mensili; anche la moglie al tempo in cui ha acceso la prima linea di credito con Compass risultava occupata; inoltre, non era stata assolutamente preventivata la chiusura dell'attività della figlia, che sarebbe avvenuta solo nel maggio 2017.

La condotta del ricorrente supera anche il controllo evolutivo, dal momento che la riduzione della sua capacità reddituale non è dovuta a negligenza, bensì ad una serie di vicende che hanno interessato il suo datore di lavoro: dapprima la cessione del ramo d'azienda dell'Ideal Standard Industrie s.r.l. in favore della [REDACTED] s.r.l. e, successivamente, la collocazione in cassa integrazione del ricorrente dal marzo 2018 all'inizio di gennaio 2020.

3. Con riguardo alle contestazioni sollevate dal creditore Compass, queste impongono al giudice di compiere il raffronto dell'effettivo soddisfacimento del creditore in contestazione con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. l. n. 3/2012 (c.d. cram down).



Sul punto, deve rilevarsi che l'alternativa ipotetica, vale a dire la liquidazione del patrimonio, non comprende ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia come indicato dal giudice. Orbene, considerato che le spese mensili del nucleo familiare del ricorrente ammontano ad euro 500,00 circa e che a queste si dovrebbero aggiungere quelle per la locazione di un alloggio, si evince che l'intero suo stipendio verrebbe sostanzialmente assorbito da dette voci. La liquidazione si concentrerebbe, pertanto, solamente sull'immobile di cui è comproprietario, che stimato in euro 80.000,00 potrebbe essere venduto, nella migliore delle ipotesi, al prezzo di euro 60.000,00, pari all'offerta base. Su tale ricavato, tuttavia, potrebbe soddisfarsi, peraltro solo in parte, unicamente il creditore ipotecario di primo grado Banca Popolare del Cassinate.

In relazione, poi, alle critiche mosse da Compass relativamente al suo credito privilegiato, deve osservarsi che il debito formalmente è della moglie del ricorrente, [REDACTED] ma essendo questa allo stato disoccupata – come si evince dalla relazione dell'OCC – nella sostanza è il ricorrente che con il proprio stipendio si fa carico di tale debito. La garanzia ipotecaria della Compass, inoltre, insiste sull'immobile di cui i coniugi sono proprietari in comunione legale (abitazione censita al NCEU di Pontecorvo, f. 36, m. 1051). Tuttavia, trattasi di garanzia di secondo grado, essendo l'iscrizione della Banca Popolare del Cassinate precedente e, quindi, risulta rispettato anche l'art. 7 l. sovr. posto che il soddisfacimento di Compass nella misura del 15% è, comunque, superiore a quello che si ricaverebbe dalla liquidazione dell'immobile, dovendosi considerare innanzitutto la posizione del creditore ipotecario di primo grado.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, posto che secondo la situazione attuale il ricorrente con introiti mensili che variano da euro 900,00 ad euro 1.300,00 non riuscirebbe a sostenere tutte le rate dei prestiti e le spese necessarie per il proprio nucleo familiare. A fronte di tale situazione, una riduzione dei debiti, secondo quanto si legge nelle integrazioni al piano del 26.7.2020, consentirà al ricorrente di uscire dalla situazione di sovraindebitamento;

ritenuto, ancora, plausibile l'impiego mensile di euro 500,00 circa per i bisogni del nucleo familiare del ricorrente;

ritenuto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;



P.Q.M.

- a) omologa il piano del ricorrente ██████████ depositato in data 15.4.2020 ed integrato il 26.7.2020;
- b) dispone la cessazione per l'avvenire di eventuali trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, onerando l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente;
- c) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- d) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente sia pari ad euro 500,00;
- e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;
- f) si riserva di liquidare l'OCC previo deposito di istanza.

Si comunichi.

Cassino, 3.11.2020

Il G.D. Lorenzo Sandulli

